



142i-202i

Prevenzione e motivi di ricusazione

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

**Linee guida relative ai regolamenti SIA 142 e SIA
143**

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

**Commissione SIA 142/143
Concorsi e mandati di studio paralleli**

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

swiss society
of engineers
and architects

3^a revisione: novembre 2013

2^a revisione: ottobre 2011, 1^a revisione: marzo 2008, pubblicazione:
agosto 2005

Le presenti linee guida possono essere modificate a breve termine.
La versione attuale è disponibile sul sito www.sia.ch/142i.

Le linee guida per l'interpretazione e per l'utilizzo dei regolamenti SIA 142 e SIA 143 possono essere consultate e scaricate dal sito www.sia.ch/142i.

Commissione SIA 142/143: Concorsi e mandati di studio paralleli
Selnaustrasse 16, casella postale, 8027 Zurigo
Telefono 044 283 15 15; Fax 044 283 15 16; E-Mail contact@sia.ch

Ai fini di una migliore comprensibilità del testo, per designare le funzioni è sempre stata scelta la forma maschile. Questa forma si applica ovviamente anche a persone di sesso femminile che rivestono tali funzioni.

La SIA non è responsabile per danni che potrebbero essere causati dall'utilizzazione e dall'applicazione della presente pubblicazione.

Indice

Introduzione	4
Obiettivo e contenuto	4
Terminologia e rappresentazione	4
Regolamento SIA 142 (SIA 143).....	4
Prevenzione	4
A Premesse	5
1. SIA 142 (SIA 143) – Diritto pubblico	5
2. Motivi di ricusazione.....	6
3. Responsabilità.....	6
B Responsabilità dei partecipanti	7
4. Principio	7
5. Rapporto d'impiego e libera collaborazione	7
6. Parentela.....	7
7. Dipendenza e associazione professionale.....	10
7.1 Legami tra progettisti.....	10
7.1.1 Comunioni di studi per la condivisione degli uffici.....	10
7.1.2 Comunità di lavoro tra progettisti (a tempo determinato)	10
7.1.3 Gruppi di progettazione (a tempo indeterminato).....	12
7.1.4 Riassunto	13
7.2 Partecipazioni e ruoli di conduzione.....	13
7.3 Attività di insegnamento	13
7.4 Mandati politici	14
7.5 Altre forme di collaborazione professionale	14
7.6 Coniugi e conviventi	14
8. Lavori preliminari.....	14
C Responsabilità dei membri della giuria	16
9. Basi	16
10. Rivelazione di motivi di ricusazione	16
11. Indipendenza dei membri della giuria professionisti del ramo	16
12. Mandati scaturiti dai concorsi (mandati di studio)	16
D Motivi di ricusazione non definibili oggettivamente	17
13. Rapporti d'amicizia.....	17
E Raccomandazioni della Commissione SIA 142/143	17
14. Composizione della giuria.....	17

Introduzione

Obiettivo e contenuto L'obiettivo di queste linee guida è quello di spiegare le regole che riguardano la prevenzione e i motivi di riconsunzione, precisarne il campo d'applicazione, commentare gli aspetti giuridici e formulare delle raccomandazioni.

Le linee guida si rivolgono a tutte le parti coinvolte nei concorsi e nei mandati di studio paralleli.

Terminologia e rappresentazione Le presenti linee guida utilizzano la terminologia dei regolamenti SIA 142 per concorsi d'architettura e d'ingegneria e SIA 143 per mandati di studio paralleli.

Per semplicità il termine "giuria" è tuttavia utilizzato sia per definire il gremio di valutazione nei concorsi che per definire il collegio d'esperti nei mandati di studio paralleli.

Le citazioni estratte dal regolamento SIA 142 per concorsi d'architettura e d'ingegneria e dal regolamento SIA 143 per mandati di studio paralleli sono scritte in corsivo. Vale la formulazione testuale dei regolamenti.

[I riferimenti agli articoli corrispondenti dei regolamenti sono contenuti tra parentesi quadre.]

(I termini del regolamento SIA 143 per mandati di studio paralleli che si distinguono da quelli del regolamento SIA 142 per concorsi d'architettura e d'ingegneria, sono indicati in grigio e contenuti tra parentesi rotonde.)

Regolamento SIA 142 (SIA 143) I regolamenti SIA 142 per concorsi d'architettura e d'ingegneria e SIA 143 per mandati di studio paralleli contengono alcune regole su questioni relative a relazioni non ammissibili tra mandante, membri della giuria e partecipanti, segnatamente sul tema dei conflitti d'interesse, della prevenzione e dei motivi di riconsunzione. Le presenti linee guida si riferiscono all'art. 12.2 del regolamento SIA 142 (SIA 143) e ne sono strutturate di conseguenza.

Al concorso (mandato di studio) non può partecipare:

- a) chi ha un rapporto di impiego con il committente, un membro della giuria (del collegio d'esperti) o un esperto menzionato nel bando (programma) di concorso;*
- b) chi è parente stretto di un membro della giuria (collegio d'esperti) o di un esperto menzionato nel bando (programma) di concorso o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con loro;*
- c) chi ha partecipato alla preparazione del concorso.*

(c chi accompagna il mandato di studio) [Art. 12.2]

Prevenzione Si può essere prevenuti nei confronti di persone che hanno tra di loro una relazione d'incarico professionale, una relazione di parentela, sono dipendenti o associati professionalmente, oppure hanno partecipato alla preparazione del concorso (mandato di studio). La prevenzione si manifesta quando questi rapporti possono limitare la capacità di un soggetto nell'esprimere un giudizio in modo indipendente. La prevenzione può riguardare tutte le parti coinvolte in un concorso (mandato di studio), cioè accompagnatori, membri della giuria, esperti e partecipanti.

1. **SIA 142 (SIA143) - Diritto pubblico** Nei procedimenti giudiziari i giudici sospettabili di prevenzione devono essere ricusati. Questa disposizione, applicata in modo analogo ai concorsi (*mandati di studio*) sancisce che i partecipanti, nei confronti dei quali è manifesta una prevenzione, non possono concorrere alla gara; essa non significa che i membri della giuria interessati possano essere ricusati.

Attualmente l'art. 50 dell'Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) [Art. 50 cpv.4, 2° alinea "I motivi di astensione e ricusazione (...) si applicano per analogia."] deve essere interpretato come segue:

I partecipanti di un concorso (*mandato di studio*) rinunciano, analogamente ai giudici, a concorrere in presenza di motivi di ricusazione.

Sul rapporto di dipendenza tra membri della giuria e partecipanti a un concorso, l'art. 50 cpv. 4 dell'OAPub rimanda alla regolamentazione valida per il Tribunale federale contenuta nella Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG). A partire dal 1 gennaio 2007 questa legge è stata sostituita dalla Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). In particolare gli artt. 22 e 23 OG sono stati sostituiti dall'art. 34 LTF che recita:

Art. 34 Motivi di ricusazione

¹ *I giudici e i cancellieri si ricusano se:*

- a. *hanno un interesse personale nella causa;*
- b. *hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;*
- c. *sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;*
- d. *sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;*
- e. *per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.*

² *La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione. [LTF del 17 giugno 2005, stato 1 luglio 2013]*

La regolamentazione dell'OG (valida fino al 31 dicembre 2006), rispettivamente della LTF (valida dal 1 gennaio 2007), secondo cui i giudici e i cancellieri devono ricusarsi in base ai motivi sopra esposti, è riferita alle procedure giudiziarie e non può essere applicata ai membri della giuria di un concorso (*mandato di studio*).

Questo problema fu discusso nel 2009 in occasione della revisione del regolamento SIA 142 e dell'elaborazione del regolamento SIA 143, e accettato in quanto le regole concernenti i motivi di ricusazione valide per le cause di diritto, nell'ambito delle procedure di concorso non devono essere applicate testualmente bensì in analogia. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene in un processo, in cui è la persona accusata a determinare la composizione della giuria, nei concorsi è la conoscenza dei membri della giuria a determinare la libera scelta dei partecipanti di concorrere o meno. Se la LTF fosse applicata senza corretta interpretazione ogni giuria, che pur preveda la nomina di molti membri supplenti, potrebbe essere minata.

→ Vedi capitolo E raccomandazioni della Commissione SIA 142/143, cifra 14
Composizione della giuria

2. **Motivi di ricusazione**

Nel regolamento SIA 142 (SIA 143) sono elencate le relazioni oggettivamente descrivibili. Ad esempio nel caso di un rapporto di dipendenza professionale o di associazione professionale, il regolamento si limita alla situazione sul lavoro. La questione relativa ai rapporti personali e d'amicizia non è sollevata.

Le presenti linee guida spiegano e interpretano i motivi di ricusazione oggettivamente definibili e affronta in più il delicato tema delle relazioni d'amicizia, anche se questi motivi di ricusazione possono essere parafrasati difficilmente in modo oggettivo.

In un contesto molto limitato come appare la panoramica dei concorsi in Svizzera, ma anche in Europa, situazioni simili rappresentano una realtà piuttosto ricorrente. La cerchia dei professionisti del ramo competenti è ridotta; ci si conosce e si collabora. Chi accetta un mandato quale membro di una giuria deve sapere se è in grado di giudicare sulla base delle sue competenze professionali in modo imparziale e se è capace dell'auspicata oggettività nella valutazione. Ogni membro della giuria deve essere consapevole che comportamenti scorretti nuocciono alle procedure di concorso e che la misura da adottare è quella del rigore. Il rimprovero di fare comunella, di avvantaggiarsi reciprocamente è subito dietro l'angolo.

Con il modo di condurre una procedura di concorso (*studio parallelo*) si deve pretendere una decisione oggettiva. Una giuria composta da figure professionali diverse assicura, nonostante eventuali preferenze di gusto di singoli giurati, con l'impegno serio di tutti, un giudizio di causa equilibrato e oggettivo. Il mantenimento dell'anonimato durante la procedura favorisce la concentrazione sul giudizio della qualità delle proposte presentate per il concorso e assicura decisioni corrette. Nelle forme di messa in concorrenza basate sulla ricerca di soluzioni, concorsi e mandati di studio paralleli, dev'essere il progetto concreto e non la persona del progettista a risultare determinante ai fini della raccomandazione per la rielaborazione, rispettivamente per l'aggiudicazione.

3. **Responsabilità**

La responsabilità di partecipare o meno a una procedura libera o selettiva in presenza di condizioni particolari, rispettivamente di motivi di ricusazione, incombe sui partecipanti. Nelle procedure selettive così come in quelle ad invito si auspica inoltre che anche i singoli membri della giuria rendano noti i possibili conflitti.

La Commissione SIA 142/143 raccomanda che le parti coinvolte nel concorso (*mandato di studio*) si comportino, anche solo in presenza di minimi sospetti di prevenzione, come se fossero prevenuti realmente.

B


Responsabilità dei partecipanti

4. **Principio** Secondo il regolamento SIA 142 (SIA 143) è dovere di chi è interessato a partecipare al concorso (*mandato di studio*) rinunciare nel caso di eventuali relazioni non ammissibili con il mandante o con i membri della giuria.
5. **Rapporto d'impiego e libera collaborazione** *Al concorso (mandato di studio) non può partecipare:*
a) *chi ha un rapporto d'impiego con il committente, un membro della giuria o un esperto menzionato nel bando del concorso (programma) [Art. 12.2]*
Il rapporto d'impiego, compreso l'impiego a tempo parziale, è una situazione chiaramente descrivibile e non necessita di molte altre interpretazioni. Temporalmente, esso non deve sussistere tra l'iscrizione, rispettivamente l'annuncio di partecipazione al concorso (*mandato di studio*), e la conclusione dei lavori di giuria.
Devono essere considerate più attentamente altre costellazioni simili, per le quali tuttavia *de jure* non esiste un cosiddetto rapporto d'impiego.
Persone che, in concomitanza dello svolgimento di un concorso, sono incaricate (in libera collaborazione) da un membro della giuria di svolgere un lavoro (o viceversa) si trovano nei suoi confronti in una situazione di dipendenza professionale e/o di associazione professionale, un rapporto che dev'essere considerato equivalente al rapporto d'impiego.
6. **Parentela** *Al concorso (mandato di studio) non può partecipare:*
b) *chi è parente stretto di un membro della giuria (collegio d'esperti) o di un esperto menzionato nel bando (programma) di concorso o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con loro; [Art. 12.2]*
I rapporti di parentela riguardano esclusivamente le persone fisiche. Se ci sia prevenzione, e quindi motivi di ricsuzione, o meno, dipende dalla funzione che le persone interessate assumono e dal loro eventuale coinvolgimento nel concorso (*mandato di studio*).
Le disposizioni che limitano il grado di parentela sono regolate diversamente nei singoli cantoni. Vale la legislazione di diritto amministrativo corrispondente. Per la Confederazione vale l'art. 34 LTF:
La partecipazione è preclusa a parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado.
Le disposizioni sulla parentela valgono per i titolari e per i dipendenti di uno studio di progettazione che partecipano al concorso (*mandato di studio*). Sono esclusi i dipendenti che non prendono parte al concorso (*mandato di studio*).
I coniugi non sono imparentati tra di loro. Giuridicamente, come parentela vale solo la parentela di sangue o adottiva in discendenza da antenati comuni. (vedi cifra 7.5).


Linea retta		Linea collaterale			
Grado		2	3	4	5
3	bisnonno/ bisnonna				fratello/ sorella dei bisnonni
2	nonno/ nonna			prozio/ prozia	
1	padre/ madre		zio/ zia		2°cugino/ 2°cugina
	IO	fratello/ sorella		cugino/ cugina	
1	figlio/ figlia		nipote		figlio/figlia del cugino/ della cugina
2	abiatico/ abiatica (nipote di nonni)			figlio/figlia del nipote	
3	pronipote				abiatico/ abiatica del nipote

Il grado di parentela è determinato dal numero delle nascite che si interpongono; pertanto una parentela di primo grado in linea collaterale non esiste.


Esempio: Il contitolare A di uno studio di progettazione che vorrebbe partecipare al concorso è nipote del membro della giuria B (zio). Lo studio **non** può partecipare perché il contitolare A risulta parente di 3° grado col membro della giuria B, indipendentemente dal fatto che egli prenda parte personalmente all'elaborazione della proposta per il concorso o meno.



Esempio: Il collaboratore impiegato A di uno studio di progettazione che vorrebbe partecipare al concorso, è nipote del membro della giuria B (zio). Lo studio è abilitato a partecipare alla gara solo se l'impiegato A, che risulta parente di 3° grado del membro della giuria B, si astiene dal contribuire all'elaborazione della proposta per il concorso.



Esempio: La collaboratrice impiegata A di uno studio di progettazione che vorrebbe partecipare al concorso, è sorella del membro della giuria B. Lo studio può partecipare se l'impiegata A non contribuisce all'elaborazione della proposta per il concorso. A causa della parentela di 2. Grado in linea collaterale sussiste tuttavia un sospetto di prevenzione. Perciò è consigliabile che, in questo caso, lo studio in oggetto non partecipi al concorso.



7. Dipendenza e associazione professionale

Al concorso (mandato di studio) non può partecipare:

- b) *chi è parente stretto di un membro della giuria (collegio d'esperti) o di un esperto menzionato nel bando di concorso (programma) o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con loro. [Art. 12.2]*

I rapporti di dipendenza professionale e di associazione professionale concernono sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Se le persone siano parziali, e pertanto ci siano motivi per ricusarle, o meno, dipende dal tipo di un eventuale rapporto di dipendenza o di associazione professionale stipulato tra i partecipanti e i membri della giuria.

7.1 Legami tra progettisti

Gli studi di progettazione possono unirsi per svariati motivi, creando comunioni per la condivisione degli uffici, comunità di lavoro a tempo determinato o gruppi di progettazione. Queste forme di collaborazione pongono le seguenti questioni:

- **Prevenzione e motivi di ricusazione**
I Legami tra i progettisti sviluppano in sostanza un rapporto di dipendenza o di associazione professionale, e con ciò possono rappresentare un motivo di ricusazione.
- **Partecipazione parallela**
Allo stesso modo si pone la questione della legittimità di una partecipazione parallela a un concorso (mandato di studio) di singoli studi di progettazione che hanno un legame tra di loro. In particolare si dovrà evitare la possibilità che venga organizzata una consegna pilotata di varianti attraverso la partecipazione parallela di simili progettisti.

7.1.1 Comunioni di studi per la condivisione degli uffici

Una comunione di studi per la condivisione degli uffici è una società per l'utilizzo e l'amministrazione di un'infrastruttura comune.

- **Prevenzione e motivi di ricusazione**
Una comunione di studi per la condivisione degli uffici giustifica un rapporto di associazione professionale, ed è con ciò un motivo di ricusazione. Lo stesso vale per le comunioni per condividere l'abitazione.
- **Partecipazione parallela**
Nel caso di comunioni di studi per la condivisione degli uffici volte al puro utilizzo comune degli spazi e delle infrastrutture, la partecipazione parallela ai concorsi (mandati di studio) è concessa, dal momento che lo scopo della relazione si limita all'organizzazione dei locali di lavoro e delle attrezzature, mentre dal profilo commerciale i singoli studi di progettazione sono organizzati tra di loro in modo indipendente. Nessuno dei partner di questa comunione deve tuttavia risultare coinvolto nella costellazione delle prevenzioni inammissibili (vedi punti 1- 6 di queste linee guida).

Esempio: Diversi studi d'architettura affittano, per mezzo di una società comune, i locali di uno stabile amministrativo e sono collegati a una rete informatica e a una centrale di stampa comune. Commercialmente gli studi sono indipendenti e trattano i loro progetti separatamente.

7.1.2 Comunità di lavoro tra progettisti (a tempo determinato)

Le comunità di lavoro tra progettisti sono concluse a tempo determinato e finalizzate a un progetto. Le comunità di lavoro possono essere dei team di progettisti, dei gruppi mandatarî di progettisti o dei gruppi mandatarî generali.

- **Prevenzione e motivi di ricusazione**
Il rapporto che regola questi mandati giustifica una dipendenza economica. Affinché esista un rapporto di dipendenza o associazione professionale, occorre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:
 - a) **Rapporto contrattuale tra le parti contraenti**
Esiste un rapporto contrattuale tra i singoli partner della comunità di lavoro.
 - b) **Fatturato rilevante**
Il fatturato previsto originato dalla comunità di lavoro tra progettisti costituisce una parte rilevante del fatturato di ciascun partner che la costituisce.
 - c) **Momento determinante della costituzione della comunità di lavoro**

La comunità di lavoro tra progettisti vige tra la pubblicazione dell'avviso di gara del concorso (mandato di studio) e il termine dei lavori della giuria. Una comunità di lavoro tra progettisti termina con la consegna della fattura finale del progetto in comune.

– Partecipazione parallela


Per le comunità di lavoro tra progettisti la partecipazione parallela dei singoli progettisti ai concorsi (mandati di studio) è possibile se non c'è una dipendenza economica predominante legata al progetto che essi elaborano comunemente. Inoltre anche in questo caso non deve sussistere prevenzione ai sensi dei punti 1 - 6 delle presenti linee guida.

Team di progettisti

I team di progettisti sono composti da progettisti che hanno ricevuto singolarmente un mandato da parte del mandante.

Esempio: L'architetta A e l'architetto paesaggista B collaborano assieme in un team di progettisti nell'ambito di un incarico ricevuto da un mandante che ha stipulato con loro contratti separati.


B è anche un membro della giuria di un concorso d'architettura, al quale A vorrebbe partecipare. Non sussiste alcun motivo di rikusazione, sia perché dalla comunità di lavoro che li lega essi non ricavano un fatturato rilevante, sia perché tra di loro non esiste nemmeno un rapporto contrattuale.



Gruppi mandatarî di progettisti

I gruppi mandatarî di progettisti sono composti da progettisti che hanno un contratto comune con un mandante. Progettisti attivi in vari settori professionali possono avere un rapporto contrattuale tra di loro mediante un contratto di società comune. Progettisti del medesimo settore possono formare una comunità di lavoro a tempo determinato.


Esempio: Per la pianificazione ed esecuzione di un grande progetto, due studi di progettazione si sono uniti e formano una comunità di lavoro a tempo determinato. Indipendentemente da questo impegno, ogni partner continua per conto proprio e a nome del proprio ufficio ad elaborare altri progetti.



Team mandatarî generali di progettisti

I team mandatarî generali di progettisti sono composti da un progettista mandatario generale e da progettisti submandatarî. Il mandatario generale ha un contratto col mandante, mentre i submandatarî hanno un contratto col mandatario generale.

Esempio: L'architetto A elabora un progetto in veste di mandatario generale assieme col progettista dell'impiantistica per gli edifici B, submandatario. L'ingegnere impiantista B è membro della giuria di un concorso.



- 7.1.3 Gruppi di progettazione (a tempo indeterminato)
- Prevenzione e motivi di ricsuzione
I gruppi di progettazione creano un rapporto di associazione professionale e con ciò un motivo di ricsuzione.
- Filiali e holding
- Partecipazione parallela
E' determinante l'indipendenza economica e organizzativa della Filiale o dei singoli partner che costituiscono la Holding. Per le filiali e per i partner delle holding che funzionano economicamente e organizzativamente come società indipendenti, e i cui collaboratori sono impiegati per una società sola, la partecipazione parallela è ammessa.
- Esempio: La filiale o la partner di una holding funziona come ditta indipendente, con guadagni e perdite proprie. Tutti i collaboratori sono impiegati unicamente presso la stessa.
- Comunioni economiche di studi di progettazione
- Comunioni di studi di progettazione per l'acquisizione di mandati, la progettazione e la realizzazione di progetti in comune e a lungo termine. Se una comunione di studi viene formata per assicurare permanentemente un interesse finanziario comune, essa non può prendere parte parallelamente al concorso, poiché questo potrebbe generare un aumento inammissibile delle possibilità di vittoria del concorso attraverso una consegna pilotata di varianti.
- Partecipazione parallela
La partecipazione parallela non è ammessa.
- Esempio: Diversi studi d'architettura si sono uniti formando un nuovo studio di progettazione che si presenta con un proprio nome. In questo modo essi intendono, fra l'altro, anche migliorare le proprie referenze per concorrere per grandi progetti. Contemporaneamente i singoli studi esercitano ancora anche autonomamente, elaborando ciascuno e a proprio nome altri oggetti.
- Relazioni professionali ricorrenti
- Anche relazioni professionali ricorrenti, come periodiche elaborazioni di progetti in comune o partecipazioni a concorsi (*mandati di studio*) in comune possono destare sospetti di prevenzione. Lo stesso vale per i progettisti che partecipano assieme a un concorso (*mandato di studio*) e tra la sua pubblicazione e il termine dei lavori di giuria vogliono partecipare contemporaneamente anche a un altro concorso (*mandato di studio*), l'uno (Progettista A) come partecipante e l'altro (Progettista B) come membro della giuria. Consigliamo in casi simili di distanziarsi dalla partecipazione al secondo concorso (*mandato di studio*).
- Le relazioni professionali ricorrenti riguardano solo i progettisti del medesimo settore (p.es. architetto e architetto). Per progettisti che esercitano in settori diversi (p.es. architetto e architetto paesaggista) l'elaborazione frequente di progetti in comune o la ricorrente partecipazione a concorsi (*mandati di studio*) in comune non costituisce un motivo di ricsuzione.
- Partecipazione parallela
La partecipazione parallela è ammessa limitatamente.
 - Nel caso di relazioni professionali ricorrenti la partecipazione parallela ai concorsi (*mandati di studio*) è possibile se non sussiste una dipendenza economica preponderante derivante dall'elaborazione comune di progetti (analogamente alla cifra 7.1.2 Comunità di lavoro tra progettisti). Inoltre anche in questo caso non deve sussistere prevenzione ai sensi dei punti 1 - 6 delle presenti linee guida.


7.1.4 Riassunto

Tipo di legame tra progettisti	Membro della giuria e partecipante	Partecipazione parallela ai concorsi (mandati di studio)
Comunioni di studi per la condivisione degli uffici 7.1.1	non ammesso	ammessa
Comunità di lavoro tra progettisti a tempo determinato 7.1.2	ammesso limitatamente (a dipendenza del fatturato)	ammessa limitatamente (a dipendenza del fatturato)
Gruppi di progettazione a tempo indeterminato 7.1.3		
Filiali e partner di holding	non ammesso	ammessa limitatamente
Comunioni economiche di studi di progettazione	non ammesso	non ammessa
Relazioni professionali ricorrenti	non ammesso	ammessa limitatamente

7.2 Partecipazioni e ruoli di conduzione

Azionisti di maggioranza, membri di un consiglio d'amministrazione o membri di direzione di un'azienda che assumono verso la stessa un ruolo di mandante o di partecipante, creano nei suoi confronti un rapporto di dipendenza o associazione professionale inammissibile.

Esempio: L'azionista di maggioranza B della ditta di progettazione A è membro della giuria di un concorso. La ditta A non può partecipare al concorso, in quanto ha un rapporto di dipendenza o associazione professionale inammissibile col membro della giuria B.




7.3 Attività di insegnamento

Tra professori, rispettivamente tra docenti e assistenti della stessa cattedra sussiste un rapporto di dipendenza e/o associazione professionale che deve essere equiparato a un rapporto d'impiego, e che causa pertanto un motivo di ricsuzione. Lo stesso vale per i professori rispettivamente i docenti che condividono una cattedra così come per i loro assistenti. Per gli aspetti temporali della relazione si applicano le medesime regole che valgono per le comunità di lavoro tra progettisti.

– Partecipazione parallela


Una partecipazione parallela di assistenti e docenti è invece permessa, anche nel caso in cui questi siano impiegati presso la stessa cattedra. Essi non hanno infatti tra di loro alcun rapporto di dipendenza economica.

- 7.4 Mandati politici** Un rapporto di dipendenza può verificarsi anche per i mandatarî di commesse politiche.
 Esempio: Il titolare B della ditta A che progetta nel ramo dell'ingegneria impiantistica per gli edifici è capodicastero delle costruzioni del Comune C. Egli vorrebbe partecipare a un concorso indetto dal suo comune. La partecipazione non è ammessa in quanto egli, in veste di municipale, è prevenuto e si trova nei confronti del promotore del concorso in un rapporto di dipendenza e associazione professionale inammissibile.



- 7.5 Altre forme di collaborazione professionale** La collaborazione in gremii quali p.es. consigli comunali o di altri enti, commissioni varie, gruppi di lavoro di associazioni del settore o giurie di altri concorsi (mandati di studio) non dà luogo a un rapporto di associazione professionale ai sensi del regolamento SIA 142 (SIA 143).

- 7.6 Coniugi e conviventi** Coniugi e persone che convivono in situazioni simili al matrimonio si pongono tra di loro in un rapporto di associazione e spesso anche di dipendenza economica. Se le persone siano prevenute, e pertanto ci siano motivi per ricsuarle, o meno, dipende dalla posizione che esse assumono e dal fatto che partecipino al concorso (mandato di studio) o no.



- 8. Lavori preliminari**
- c) *chi ha partecipato alla preparazione del concorso. [Art. 12.2]*
 (c) *chi ha partecipato alla preparazione del bando e allo svolgimento del programma. [Art. 12.2]*

Gli autori degli studi relativi al compito avvenuti in precedenza alla preparazione del concorso (mandato di studio) possono eccezionalmente essere ammessi alla partecipazione previa decisione favorevole della giuria. Alle seguenti condizioni:

- il risultato dei lavori preliminari è reso accessibile a tutti i partecipanti e
- i nominativi degli autori degli studi preliminari sono indicati nel bando.

Un'eccezione a questa regolamentazione è costituita dalla procedura di scelta dei progettisti settoriali al termine di un concorso d'architettura (mandato di studio parallelo d'architettura). Anche gli autori degli studi antecedenti il concorso devono ovviamente poter essere considerati per la scelta dei progettisti settoriali.

→ Vedi linee guida „Formazione di team per concorsi di progetto“, www.sia.ch/142i

Nel diritto in materia di commesse pubbliche i lavori preliminari sono regolati come segue:

¹ *Il committente esclude gli offerenti da una procedura se:*

- a. essi hanno partecipato ai lavori preliminari dell'acquisto e il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati; e*
- b. l'esclusione non pregiudica la concorrenza efficace tra gli offerenti.*

² *Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:*

- a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;*
- b. la comunicazione dei partecipanti ai lavori preliminari;*
- c. la proroga dei termini minimi.*

[Art. 21, Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)]

- 9. Basi** Il regolamento SIA 142 (SIA 143) pretende dai membri della giuria:
- I membri della giuria devono essere obiettivi, rispettare il presente regolamento, il programma di concorso e attenersi alle risposte inerenti alle domande dei partecipanti. Devono esporre tutti i fatti che potrebbero pregiudicare la loro obiettività. [Art. 10.5]*
- (I membri del collegio d'esperti si impegnano a rispettare il presente regolamento e ad assicurare che i mandati si svolgano all'insegna della trasparenza e che la parità di trattamento tra i partecipanti sia garantita. Essi si impegnano inoltre a far rispettare il programma e a rispondere alle domande ricevute, così come a rispettare le raccomandazioni contenute nei verbali delle sessioni intermedie del dialogo. I membri del collegio d'esperti sono tenuti a rendere noti tutti i fatti che potrebbero influire sulla loro obiettività. [Art. 10.5])*
- Determinante non è solo il fatto che vi sia effettivamente una prevenzione; il riscontro di situazioni oggettive che possano alimentare dei sospetti di prevenzione può essere ritenuto sufficiente. Il ritiro di un membro della giuria durante una procedura deve essere assolutamente evitato.
- 10. Rivelazione di motivi di riconsunzione** La rivelazione di una particolare relazione professionale o privata, ma anche di una inimicizia effettiva, è auspicata anche quando il membro della giuria interessato non si sente personalmente prevenuto, e tuttavia la natura speciale del legame esistente tra lui e un partecipante potrebbe alimentare sospetti di prevenzione.
- Nonostante la situazione di un membro della giuria non sia direttamente paragonabile a quella di un giudice o di un esperto incaricato da un tribunale, in caso di dubbio i legami come le relazioni d'amicizia o d'inimicizia devono sempre essere rivelati apertamente. In una procedura selettiva o ad invito, alla prima seduta il presidente della giuria deve porre la domanda se per qualcuno dei membri della giuria vi siano situazioni del genere. Ogni membro della giuria può pretendere la rivelazione di motivi di riconsunzione se sospetta nel caso che altri giurati ne abbiano. La discussione di eventuali motivi di riconsunzione all'interno della giuria deve portare a una decisione consapevole, che deve essere protocollata e, nelle procedure selettive, comunicata anche ai partecipanti.
- 11. Indipendenza dei membri della giuria professionisti del ramo** Membri della giuria professionisti del ramo che hanno in corso altri mandati ricevuti dal promotore possono essere ritenuti indipendenti solo quando l'ambito di questi mandati non determini una loro dipendenza esistenziale e nemmeno il proseguimento della loro attività professionale.
- 12. Mandati scaturiti dai concorsi (mandati di studio)** Un ulteriore motivo di riconsunzione di un membro della giuria può anche consistere nel suo presunto interesse ad assumere un incarico scaturito dall'esito del concorso (mandato di studio). Il regolamento SIA 142 (SIA 143) stabilisce al proposito:
- Chi collabora ad un concorso quale membro della giuria (del collegio d'esperti) o quale esperto deve astenersi da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al concorso (mandato di studio). Non può accettare alcun mandato che scaturisca dal concorso (mandato di studio) ad eccezione di quello di consulente del committente. Può essere fatta eccezione per i mandati di studio paralleli per i quali non è prevista la prospettiva di un mandato susseguente o di un mandato susseguente sostanziale. Le modalità di queste eccezioni devono essere esplicitamente indicate nel bando. [Art. 10.7]*

D

Motivi di ricusazione non definibili oggettivamente

13. Rapporti d'amicizia

I rapporti d'amicizia tra i partecipanti e i membri della giuria non significano di per sé prevenzione e non costituiscono un motivo di ricusazione. Si constatano spesso nei partecipanti ai concorsi (*mandati di studio*). Il contesto molto limitato come quello della scena dei concorsi in Svizzera, e i pochi atenei per la formazione degli architetti e degli ingegneri in questo Paese ne sono un motivo. Il fatto che i giurati professionisti del ramo abbiano raggiunto le loro qualifiche partecipando con successo ai concorsi (*mandati di studio*), e quindi siano al contempo partecipanti e membri di giurie, consolida la loro rete di conoscenze ma allo stesso tempo promuove la cultura dei concorsi e con ciò la qualità dell'architettura. Oltre a questo, i progettisti attivi nello stesso campo sono pur sempre anche concorrenti tra di loro, cosa che li tiene a una certa distanza critica.

Contrariamente a quanto avviene nei procedimenti giudiziari, per un concorso (*mandato di studio*) la composizione della giuria avviene spesso anche sulla base di un motivo preciso: non solamente per l'interesse verso il compito, ma anche per la fiducia riposta nei vari giurati, che è determinante. La partecipazione a un concorso (*mandato di studio*) è pertanto ammessa anche a chi ha un rapporto d'amicizia verso un membro della giuria. D'altronde, anche due giuristi amici tra di loro si trovano spesso nella situazione di dover patrocinare parti opposte.

Aver frequentato gli studi assieme, intrapreso viaggi di studio assieme, aver lavorato in passato nello stesso studio di progettazione, essere membri della stessa società, oppure condividere altre situazioni già citate alla cifra 7.5 „Altre forme di collaborazione professionale” non rappresenta di per sé un motivo di ricusazione, nemmeno nel caso in cui queste situazioni siano cumulate. Le relazioni problematiche sono soprattutto quelle elencate e descritte alla cifra 7.1.2 “Comunità di lavoro tra progettisti (a tempo determinato)”. L'accumulo delle situazioni di entrambi i punti può tuttavia, ad una certa intensità del legame, portare all'esclusione.

E

Raccomandazioni della Commissione SIA 142/143

14. Composizione della giuria

Non vi è dubbio che incaricare ripetutamente gli stessi membri della giuria nella stessa regione possa rappresentare una discriminazione per taluni partecipanti che si interessano ai concorsi. Ai committenti pubblici si richiede perciò di scegliere i membri delle giurie in una cerchia possibilmente vasta e di prevedere un buon ricambio.

L'impiego di membri della giuria provenienti da altri luoghi facilita la partecipazione al concorso (*mandato di studio*) dei professionisti della regione, in quanto così facendo si possono evitare i motivi di ricusazione dovuti alla prevenzione.

* * *

**Gruppo di lavoro „Prevenzione e motivi di ricusazione“
Commissione SIA 142/143 Concorsi e mandati di studio paralleli:**

Pubblicazione: agosto 2005

Membri: Regina Gonthier, architetto, Berna, vicepresidente della Commissione SIA 142
Sibylle Aubort Raderschall, architetto paesaggista, Meilen, membro Commissione SIA 142
Marco Graber, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142
Bruno Trinkler, architetto, Basilea, membro Commissione SIA 142
Gundula Zach, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142

Accompagnamento: Klaus Fischli, architetto, Segretariato generale SIA

1^a revisione: marzo 2008

Membri: Regina Gonthier, architetto, Berna, vicepresidente della Commissione SIA 142
Sibylle Aubort Raderschall, architetto paesaggista, Meilen, membro Commissione SIA 142
Marco Graber, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142
Bruno Trinkler, architetto, Basilea, membro Commissione SIA 142
Gundula Zach, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142

Accompagnamento: Renate Haueter, architetto, Segretariato generale SIA

2^a revisione: ottobre 2011
Fusione con le linee guida „Legami tra studi di progettazione“ (Pubblicazione: settembre 2006)

Presidente: Bruno Trinkler, architetto, Basilea, membro Commissione SIA 142/143

Membri: Regina Gonthier, architetto, Berna, vicepresidente della Commissione SIA 142/143
Sibylle Aubort Raderschall, architetto paesaggista, Meilen, membro Commissione SIA 142/143
Marco Graber, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143
Alain Roserens, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143
Thomas Urfer, architetto, Freiburg, membro Commissione SIA 142/143
Gundula Zach, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143
Frank Zierau, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143

Accompagnamento: Jean-Pierre Wymann, architetto, membro Commissione SIA 142/143, Segretariato generale SIA

3^a revisione: novembre 2013

Presidente: Bruno Trinkler, architetto, Basilea, membro Commissione SIA 142/143

Mitglieder: Alain Roserens, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143
Thomas Urfer, architetto, Freiburg, membro Commissione SIA 142/143
Frank Zierau, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143

Accompagnamento: Jean-Pierre Wymann, architetto, membro Commissione SIA 142/143, Segretariato generale SIA

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale, come pure la copia integrale o parziale (fotocopie, microcopie, CD-ROM, ecc.), il trasferimento su banca dati e la traduzione.